

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

F.G. JACOBS

presentate il 10 febbraio 1994 *

*Signor Presidente,
Signori Giudici,*

1. Nel presente procedimento, un produttore di vino chiede che gli venga riconosciuto il diritto di esclusiva sull'uso della denominazione «Château de Calce» per la designazione di un vino prodotto in cantine situate nel maniero con uve coltivate su una parte della tenuta originaria.

Antefatti

2. Il procedimento trae origine da un evento accaduto più di un secolo fa. Il 14 agosto 1863 i proprietari della tenuta «Château de Calce», in località Calce-par-Rivesaltes, nella regione francese dei Pirenei orientali, frazionavano la tenuta e ne vendevano i lotti ricavati a 47 abitanti della zona. La tenuta consisteva di un maniero, comprendente l'originario castello medievale della tenuta, e dei vigneti attorno ad esso. Detti vigneti sono tuttora posseduti e coltivati dai legittimi successori di quegli abitanti, e il vino

che essi producono gode dell'*appellation d'origine contrôlée* «Côtes du Roussillon». I produttori hanno costituito una cooperativa, la Société Coopérative de Calce, e tale società (in prosieguo: la «cooperativa») è la seconda resistente nella causa principale. Risulta dagli atti che il vino di tali viticoltori è prodotto nei locali della cooperativa, con uve raccolte nelle aziende viticole dei singoli soci.

3. Una parte centrale del maniero originario è attualmente posseduta dalla signora Claire Lafforgue, la quale possiede anche un vigneto di tre ettari, facente parte già in origine della tenuta. La signora Lafforgue e il signor François Baux, di lei fratello, ricorrenti nella causa principale, producono un vino da tali vigneti (denominati anche «Côtes du Roussillon»), utilizzando a tal fine impianti di vinificazione situati nel maniero. Risulta dagli atti che alcune parti del maniero sono state inoltre acquistate dalla società SCI Château de Calce (prima resistente nella causa principale), a tal fine costituita dalla seconda resistente.

4. Il 28 luglio 1986 i ricorrenti registravano la denominazione «Château Lafforgue» presso le competenti autorità nazionali. Risulta dagli atti che, secondo la legislazione francese, tale registrazione conferisce al proprietario della denominazione un diritto di

* Lingua originale: l'inglese.

esclusiva sull'uso di quest'ultima per designare un vino da lui prodotto. I ricorrenti asseriscono che le autorità avevano respinto in un primo tempo la loro domanda di registrazione della denominazione «Château de Calce», invitandoli invece a scegliere fra quelle di «Château Lafforgue» e «Château de Calce-Lafforgue». Tuttavia, nel dicembre 1986 la cooperativa, per parte sua, riusciva a far registrare la denominazione «Château de Calce». I ricorrenti promuovevano allora un'azione legale dinanzi al Tribunal de grande instance di Perpignano, rivendicando il diritto di esclusiva all'uso della denominazione «Château de Calce». La domanda veniva accolta, ma la sentenza del Tribunal de grande instance veniva annullata in appello dalla Cour d'appel di Montpellier. Mentre il Tribunal de grande instance aveva sentenziato che il fatto di essere proprietaria di alcune parti centrali del maniero storico conferiva alla signora Lafforgue il diritto di esclusiva sulla denominazione «Château de Calce», la Cour d'appel dichiarava che di tale diritto dovevano parimenti godere tutti i legittimi successori degli acquirenti originari dei lotti della tenuta, e quindi anche la cooperativa. Dato che la cooperativa era stata la prima a far registrare la denominazione, essa aveva il diritto di farne uso senza dovervi aggiungere un suffisso. D'altronde ai ricorrenti non era stato negato il diritto all'uso della denominazione, bensì era stato loro chiesto soltanto di unire ad esso il suffisso «Lafforgue». Contro tale pronuncia, i ricorrenti promuovevano un ricorso dinanzi alla Cour de cassation francese.

5. La Cour de cassation, ritenendo che il caso sollevasse questioni di diritto comunitario, ha conseguentemente sottoposto a questa Corte due questioni in via pregiudiziale. Le questioni sono formulate con riferimento all'art. 5, n. 1, del regolamento (CEE) della

Commissione n. 997/81¹ ed a «qualsiasi altra normativa applicabile»,² e sono del seguente tenore:

- «1) Se la normativa di cui trattasi possa applicarsi quando viticoltori producono vino avente diritto ad una denominazione di origine controllata sui fondi della tenuta di un maniero che hanno costituito oggetto di una divisione e si sono uniti in una società cooperativa nei cui locali si lavora il prodotto del raccolto ai fini della vinificazione.
- 2) Se la soluzione sia diversa qualora fra i soci della cooperativa vi siano viticoltori i cui fondi non facevano parte dell'antica tenuta del maniero».

6. Passerò adesso a esporre la normativa comunitaria rilevante e, successivamente, svolgerò le mie riflessioni in merito alle soluzioni da dare alle questioni sottoposte.

1 — Regolamento (CEE) della Commissione 26 marzo 1981, n. 997, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 106, pag. 1). Occorre sottolineare che le disposizioni rilevanti sono state abrogate e nuovamente redatte dal regolamento (CEE) della Commissione 16 ottobre 1990, n. 3201 (GU L 309, pag. 1).

2 — Dall'ordinanza di rinvio si desume che la Cour de cassation fa riferimento, in particolare, al regolamento (CEE) del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 355, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 54, pag. 99). Le norme rilevanti sono state abrogate e nuovamente redatte dal regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1989, n. 2392 (GU L 232, pag. 13), modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 11 dicembre 1989, n. 3886 (GU L 378, pag. 12).

Normativa comunitaria

7. Le norme fondamentali di diritto comunitario per la disciplina dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo erano state fissate per la prima volta dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 337/79.³ L'art. 54 del regolamento prevede l'adozione, da parte del Consiglio, di norme generali relative alla designazione ed alla presentazione dei prodotti disciplinati dal regolamento. In conformità a tale disposizione, il Consiglio adottava il regolamento (CEE) n. 355/79.⁴ Il titolo I (artt. 1-38) di tale regolamento stabilisce le norme per la designazione dei vini e si divide in due capitoli. Il capitolo I (artt. 2-26) riguarda la designazione dei prodotti originari della Comunità, mentre il capitolo II (artt. 27-38) riguarda i prodotti originari di paesi terzi. Il capitolo I, sezione B (artt. 12-21) disciplina i vini designati come «vini di qualità prodotti in regioni determinate (in prosieguo: i "v. q. p. r. d.")», vale a dire che soddisfano i requisiti di cui al regolamento (CEE) del Consiglio n. 338/79.⁵ Fra tali vini sono ricompresi, in particolare, i vini francesi recanti la designazione *appellation d'origine contrôlée* (come i vini di cui trattasi nella presente fattispecie).⁶

3 — Regolamento (CEE) del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 337, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 54, pag. 1). Una codificazione successiva è contenuta nel regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 822, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 84, pag. 1).

4 — V. supra, nota 2.

5 — Regolamento (CEE) del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 338, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU L 54, pag. 48).

6 — V. art. 16, n. 2, lett. b), del regolamento n. 338/79, v. nota 5.

8. L'art. 12, n. 1, del regolamento n. 355/79 stabilisce l'indicazione che dev'essere contenuta sull'etichettatura di un v. q. p. r. d. L'art. 12, n. 2, dispone che:

«Per i v. q. p. r. d. la designazione sull'etichettatura può essere completata dall'indicazione:

(...)

m) del nome dell'azienda viticola o dell'associazione di aziende viticole in cui è stato prodotto il v. q. p. r. d. in questione, che possa rafforzarne il prestigio, purché tale indicazione sia disciplinata da modalità di applicazione o, in mancanza di esse, da disposizioni dello Stato membro produttore;

(...)

q) di una menzione indicante il loro imbottigliamento:

— nell'azienda viticola nella quale le uve utilizzate per tali vini sono state raccolte e vinificate,

— o da parte di un'associazione di aziende viticole, dall'art. 5, n. 1, del regolamento n. 997/81,⁸ il quale dispone che:

— o in un'impresa, situata nella regione determinata indicata o nelle sue immediate vicinanze, alla quale alcune aziende viticole nelle quali sono state raccolte le uve utilizzate sono collegate nell'ambito di un'associazione di aziende viticole, che ha effettuato la vinificazione di tali uve;

«Per indicare il nome dell'azienda viticola nella quale il vino in questione è stato ottenuto conformemente al disposto dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera g), e dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera m), del regolamento (CEE) n. 355/79, i termini

— "château", "domaine",

(...),»⁷

[seguono espressioni analoghe in altre lingue comunitarie]

Disposizioni analoghe valgono per vini classificati come «vini da tavola» anziché come «v. q. p. r. d.», ma designati mediante un attributo geografico: v. art. 2, n. 3, lett. f), corrispondente all'art. 12, n. 2, lett. q), e l'art. 2, n. 3, lett. g), corrispondente all'art. 12, n. 2, lett. m).

(...)

9. Gli artt. 2, n. 3, lett. g), e 12, n. 2, lett. m), del regolamento n. 355/79 sono integrati

nonché le loro illustrazioni, possono essere utilizzati soltanto se il vino a causa ["concerned", N. d. T.] proviene esclusivamente da uve raccolte nelle vigne⁹ facenti parte della stessa azienda viticola e se la vinificazione è stata effettuata in tale azienda».

7 — Tali disposizioni corrispondono a quelle di cui all'art. 11, n. 2, lett. m) e q), del regolamento n. 2392/89. L'art. 11, n. 2, lett. q), è stato modificato dall'art. 1, n. 2, del regolamento n. 3886/89 (v. supra, nota 2); nella versione modificata, il secondo trattino è formulato nel modo seguente: «o in un'associazione di aziende viticole, purché detti vini siano stati elaborati dalle aziende viticole aderenti a questa associazione o dall'associazione stessa a partire da uve o da mosti prodotti nelle aziende viticole in questione».

8 — V. supra, nota 1. V. ora l'art. 6, n. 1, del regolamento n. 3201/90.

9 — Omissis.

L'art. 5, n. 2, lett. a) e b), consente agli Stati membri di imporre ulteriori restrizioni all'uso dei termini menzionati nel n. 1. Occorre inoltre notare che l'art. 5, n. 3, dispone che:

«L'indicazione del nome dell'azienda o dell'associazione di aziende viticole di cui all'articolo 28, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (CEE) n. 355/79 si riferisce a termini analoghi a quelli di cui al paragrafo 1.»

Di conseguenza, l'art. 5, n. 3, integra l'art. 28, n. 2, lett. l), del regolamento n. 355/79. Quest'ultima disposizione consente che l'informazione sull'etichettatura di vini importati da paesi terzi comprenda l'indicazione:

«del nome dell'azienda viticola o dell'associazione di aziende viticole in cui è stato prodotto il vino in questione, che possa rafforzarne il prestigio, purché tale indicazione sia disciplinata da norme del paese terzo di origine».

Si può quindi rilevare che il dettato dell'art. 28, n. 2, lett. l), è molto simile a quello degli artt. 2, n. 3, lett. g), e 12, n. 2, lett. m).

10. Gli artt. 2, n. 3, lett. f), e 12, n. 2, lett. q), del regolamento n. 355/79 sono integrati dall'art. 17, n. 1, del regolamento n. 997/81, il quale stabilisce che:

«Le diciture di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera f), e all'articolo 12, paragrafo 2, lettera q), (...) sono:

(...)

b) per i vini francesi: "mis en bouteille à la propriété", "mise d'origine", "mis en bouteille par les producteurs réunis", e, quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 5 del presente regolamento, "mis en bouteille au château" o "mis en bouteille au domaine";

(...).»

11. Occorre infine notare che l'art. 43, n. 1, del regolamento n. 355/79 dispone che:

«La designazione e la presentazione dei prodotti (...) non devono creare confusione sulla

natura, origine e composizione del prodotto per quanto riguarda le indicazioni di cui agli articoli 2, 12, 27, 28 e 29»¹⁰.

12. Nel momento in cui è stata intentata la causa principale, le disposizioni vigenti erano quelle di cui ai regolamenti n. 355/79 e n. 997/81, anziché quelle nuovamente redatte, rispettivamente, dai regolamenti n. 2392/89 e n. 3201/90, anche se sono le ultime disposizioni ad essere attualmente in vigore. Poiché i provvedimenti invocati nella causa principale riguardano in parte il periodo nel quale erano in vigore i primi regolamenti, è a questi ultimi che continuerò a fare riferimento. Ad ogni modo, come abbiamo visto, le disposizioni rilevanti sono sostanzialmente le stesse nei due gruppi di regolamenti.

Argomenti delle parti

13. Hanno presentato osservazioni scritte le parti nella causa principale nonché la Commissione e i governi francese e italiano. Ad eccezione di quest'ultimo, tutti hanno inoltre partecipato alla discussione orale svoltasi durante l'udienza.

14. I ricorrenti non mettono in dubbio che, in determinate circostanze, una cooperativa di viticoltori possa essere autorizzata a far uso di una denominazione, la quale contenga la dicitura «château» [maniero] per designare il vino prodotto dalla cooperativa. Secondo loro, però, questo può essere consentito solo se sono soddisfatte due condizioni. In primo luogo, il maniero al quale fa riferimento la denominazione non dev'essere di proprietà di un altro viticoltore, il quale sarà in tal caso l'unico ad avere il diritto di utilizzare la denominazione di cui trattasi. In secondo luogo, dev'esserci un grado sufficiente di uniformità nelle tecniche viticole utilizzate dai soci della cooperativa, per quanto riguarda in particolare la raccolta e la vinificazione delle uve e l'immagazzinamento e imbottigliamento del vino. Per di più, se alcuni soci della cooperativa coltivano fondi non appartenenti alla tenuta del maniero, il vino con il nome del maniero dev'essere prodotto separatamente, e dev'essere ricavato esclusivamente da uve coltivate su fondi appartenenti alla tenuta.

15. Secondo le resistenti, invece, una denominazione contenente la dicitura «château» può essere impiegata per designare un vino di un'unica azienda viticola, a prescindere dal luogo di produzione del vino stesso. Da tale punto di vista, il criterio decisivo è se l'azienda di cui trattasi sia controllata da un'unica entità economica. Poiché nell'ottica delle resistenti una cooperativa di viticoltori può essere considerata come un'entità del genere, queste ultime risolverebbero la prima questione sollevata in senso assolutamente affermativo. La dicitura «château» può essere quindi utilizzata per designare un vino prodotto da una tale cooperativa. Per quanto concerne la seconda questione, la circostanza che alcuni soci della cooperativa possano coltivare fondi non appartenenti alla tenuta originaria del maniero non modifica, secondo

¹⁰ — La disposizione corrispondente di cui al regolamento n. 2392/89, e cioè l'art. 40, n. 1, ha un dettato analogo, ma più minuzioso.

l'opinione delle resistenti, la soluzione da dare alla prima questione, a condizione che la vinificazione delle uve dei fondi del maniero venga compiuta distintamente da quella delle uve coltivate su altri fondi.

16. Secondo l'opinione della Commissione, per il diritto nazionale è essenziale stabilire quale viticoltore abbia il diritto di far uso della denominazione «Château de Calce». Le disposizioni di cui all'art. 5, n. 1, del regolamento n. 997/81 devono ovviamente essere rispettate; tali disposizioni comunque richiedono solo che il vino provenga esclusivamente da uve appartenenti all'azienda viticola e che la vinificazione sia stata effettuata in tale azienda. Il fatto che il fondo di cui trattasi consista di un certo numero di aziende distinte, ognuna delle quali coltivata da un socio diverso di una cooperativa, non osta all'applicazione dell'art. 5, n. 1. A dispetto del suo dettato, tale norma può essere applicata tanto a un'associazione di aziende viticole quanto a una singola azienda viticola, purché la vinificazione sia effettuata in comune. Secondo l'opinione della Commissione, inoltre, per l'applicazione dell'art. 5, n. 1, è irrilevante il fatto che alcuni soci della cooperativa coltivino fondi non appartenenti alla tenuta originaria del maniero.

17. Il governo francese sostiene che il diritto comunitario non vieta né a una cooperativa di viticoltori né a singoli soci di essa di far uso della dicitura «château». Il governo francese pone in evidenza che per l'ordinamento francese una cooperativa agricola è dotata di una personalità giuridica distinta da quella dei suoi soci; di conseguenza, una cooperativa di viticoltori è qualcosa di più di un

semplice gruppo di produttori diversi. Una cooperativa, però, non può essere considerata a rigore come un «terzo» nei confronti dei suoi soci, dato che essa esiste solo per proseguire e agevolare l'attività di questi ultimi. Secondo l'opinione del governo francese, discende da ciò che la dicitura «château» può essere utilizzata per designare il vino di un produttore il quale sia socio di una cooperativa persino nel caso in cui la vinificazione venga effettuata dalla cooperativa, purché il vino ottenuto dal raccolto del produttore sia tenuto separato dall'altro vino elaborato dalla cooperativa. Lo stesso discorso vale, secondo il governo francese, nel caso in cui un certo numero di tali produttori utilizzi collettivamente gli impianti di vinificazione della cooperativa.

18. Il governo italiano, infine, sostiene che l'art. 5, n. 1, non consente l'uso della dicitura «château» per designare il vino proveniente da uve coltivate in fondi i quali non appartengono più alla tenuta del maniero. Secondo l'opinione del governo italiano, ricorre tale ipotesi nel caso in cui la tenuta originaria sia stata frazionata in lotti successivamente alienati.

Analisi delle questioni sollevate

19. Per risolvere le questioni sollevate è chiaramente importante distinguere tra problemi riguardanti esclusivamente il diritto nazionale e problemi traenti origine dal diritto comunitario.

20. Uno dei problemi centrali sollevati nella causa principale è se i proprietari dell'edificio «Château de Calce» abbiano il diritto di esclusiva sull'uso di tale nome per designare, *inter alia*, un vino ottenuto dai fondi appartenenti in origine alla tenuta del maniero. Mi sembra, comunque, che le disposizioni del regolamento n. 997/81 non siano direttamente connesse con tale questione. Occorre notare, in particolare, che l'art. 5, n. 1, del regolamento non fa distinzione tra l'uso delle diciture «château» e «domaine» [proprietà] (e nemmeno tra «Schloß» [maniero], «Domäne» [proprietà] e «Burg» [castello]). Pertanto, è presumibilmente irrilevante per le finalità di detta norma accertare chi sia l'effettivo proprietario del maniero, sebbene ciò possa essere ovviamente rilevante dal punto di vista del diritto nazionale; e risulta infatti dagli atti che si consigliò alla cooperativa di acquistare alcune parti del maniero per tutelare il suo diritto all'uso della denominazione in conformità al diritto francese. Sembra, al contrario, che nemmeno nell'ambito dell'ordinamento francese sia prescritto che il vino denominato «Château de Calce» sia prodotto nei locali veri e propri del maniero.

21. Almeno per quanto concerne il vino prodotto da un singolo viticoltore, l'art. 5, n. 1, fissa sostanzialmente due requisiti: il vino deve provenire esclusivamente da uve raccolte nell'azienda viticola di cui trattasi, e la vinificazione dev'essere effettuata in tale azienda. Come ho già osservato, i requisiti valgono allo stesso modo per l'uso delle espressioni «château» e «domaine». Criteri aggiuntivi per l'uso di tali espressioni possono essere ovviamente stabiliti dallo Stato membro produttore, ai sensi dell'art. 5, n. 2, lett. a), del regolamento. Così, potrebbe ritenersi davvero auspicabile, dal punto di vista

del consumatore, imporre che il vino con il nome di un determinato maniero sia prodotto in fondi in certo modo connessi con il maniero originario. Si potrebbe indubbiamente sostenere la necessità di imporre requisiti del genere a tutela del consumatore contro indicazioni false o fuorvianti, ai sensi dell'art. 43, n. 1, del regolamento n. 355/79: v. sentenza nella causa Weigand/Schutzverband Deutscher Wein.¹¹ Nella presente fattispecie, comunque, è chiaro che sia i ricorrenti sia le resistenti possono rivendicare un collegamento con il maniero, pur senza tener presente i rispettivi diritti di proprietà su parti dell'edificio; ciò in quanto sia i ricorrenti sia la seconda resistente producono vino da fondi che appartenevano originariamente alla tenuta annessa al maniero. Se d'altro canto sia più corretto, per tale ragione, designare i loro vini come provenienti dallo «Château de Calce» o dal «Domaine de Calce» è un problema che solo i giudici francesi sono competenti a risolvere, così come solo i giudici francesi sono in grado di determinare gli esatti confini della tenuta di cui trattasi. Questioni del genere rappresenteranno problemi da risolvere in sede di ordinamento nazionale e di applicazione del diritto nazionale alla fattispecie.

22. È per di più chiaro che non sorgono questioni in merito all'interpretazione della direttiva sui marchi d'impresa.¹² Le ricorrenti fanno richiamo in sede di osservazioni scritte all'art. 4, n. 4, lett. c), punto i), della direttiva, il quale stabilisce che la registrazione di un marchio d'impresa può essere

11 — Sentenza 25 febbraio 1981, causa 56/80, Racc. pag. 583, punto 19.

12 — Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).

esclusa, oppure dichiarata nulla, se e in quanto tale uso sia vietato in base a un anteriore diritto al nome. L'attuazione di tale norma da parte degli Stati membri è comunque facoltativa. Spetterebbe in ogni modo al giudice nazionale determinare quali diritti alla denominazione «Château de Calce» sussistessero anteriormente a una domanda di registrazione di quest'ultima come marchio commerciale.

23. Di conseguenza, le uniche questioni che occorre esaminare in questa sede sono se, in considerazione delle finalità dell'art. 5, n. 1, del regolamento n. 997/81, sia possibile affermare che la raccolta delle uve e la vinificazione avvengono presso la stessa «azienda viticola». Si deve dunque esaminare se sia possibile affermare che, in considerazione delle finalità dell'art. 5, n. 1, le uve utilizzate per produrre il vino designato come «Château de Calce» sono raccolte presso un'«azienda viticola» e, inoltre, che la vinificazione avviene presso tale «azienda viticola». Occorre ricordare che, sebbene la cooperativa sia responsabile per la vinificazione delle uve, queste ultime sono raccolte in fondi appartenenti ai singoli soci della cooperativa. Mi sembra che una cooperativa di viticoltori la quale non produca vino da fondi di sua proprietà debba essere considerata, in relazione alle finalità del regolamento, come un'associazione di aziende, anziché come un'azienda singola. Da ciò dovrebbe derivare che il vino designato come «Château de Calce» è ottenuto non da uve raccolte presso una singola azienda viticola, bensì dal raccolto di un'associazione di aziende viticole, ciascuna delle quali

posseduta e coltivata da un singolo socio della cooperativa.¹³

24. Sorge pertanto la questione se sia possibile ritenere che un'associazione di aziende viticole soddisfi i requisiti posti dall'art. 5, n. 1, per l'uso delle diciture «château» o «domaine». Occorre rilevare che, contrariamente a molte altre disposizioni del regolamento, l'art. 5, n. 1, non fa espresso riferimento ad associazioni di aziende viticole. L'art. 5, n. 2, lett. c), viceversa, dispone che lo Stato membro produttore può:

«riservare l'utilizzazione di altri termini ed illustrazioni analoghi per vini interamente ottenuti da uve raccolte nei vigneti facenti parte dell'azienda viticola o di un'associazione di aziende viticole designate con detti termini, a condizione che la vinificazione sia stata effettuata in detta azienda o da detta associazione» [i corsivi sono miei].

Come abbiamo visto, l'art. 5, n. 3, riguarda analogamente l'«indicazione del nome dell'azienda o dell'associazione di aziende viticole di cui all'art. 28, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (CEE) n. 355/79», e dispone che tale nome «si riferisce a termini analoghi a quelli di cui al paragrafo 1». Si

13 — Omissis.

deve inoltre ricordare che sia l'art. 5, n. 1, sia l'art. 5, n. 2, integrano l'art. 12, n. 2, lett. m), del regolamento n. 355/79, il quale concerne il «nome dell'azienda viticola o dell'associazione di aziende viticole in cui è stato prodotto il v. q. p. r. d. in questione»,¹⁴ e che l'art. 28, n. 2, lett. l), contiene una norma parallela, la quale si applica ai vini importati da paesi terzi.¹⁵

25. Alla luce di tali norme, l'art. 5, n. 1, del regolamento n. 997/81 può essere interpretato nel senso che esso si applica, almeno in talune circostanze, a nomi i quali designano un'associazione di aziende viticole e non solo a quello che designa una singola azienda del genere. Nel formulare una tale interpretazione estensiva dell'art. 5, n. 1, è comunque importante tener presenti gli scopi della disposizione.

26. Detti scopi sono enunciati nel preambolo del regolamento. Così, secondo il suo sesto 'considerando':

«(...) talune indicazioni e precisazioni hanno valore commerciale o possono rafforzare il prestigio del prodotto senza peraltro essere assolutamente necessarie; (...) sembra opportuno consentirle nella misura in cui sono giustificate e non creano malintesi circa la qualità del prodotto; (...) dato il carattere

specifico di talune di queste indicazioni, appare tuttavia opportuno permettere agli Stati membri di limitare le facoltà concesse agli interessati».

Tale 'considerando' sembra fornire la motivazione a sostegno sia dell'art. 2, n. 3, sia dell'art. 5, n. 1, del regolamento. L'art. 2, n. 3, contiene un elenco di diciture (p. es., «Grand Cru classé», «Cru Bourgeois»), le quali possono essere utilizzate sull'etichettatura di un v. q. p. r. d.; esso integra l'art. 12, n. 2, lett. i), del regolamento n. 355/79, il quale consente l'uso «delle menzioni tradizionali complementari, purché esse siano utilizzate alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro produttore ed iscritte in un elenco da stabilire».

27. È chiaro che l'uso di diciture come quelle menzionate negli artt. 2, n. 3, e 5, n. 1, del regolamento n. 997/81, le quali possono rafforzare il valore o il prestigio del prodotto, presuppone un certo grado di uniformità e di costanza qualitativa del prodotto offerto in vendita. Di conseguenza, come chiarisce il sesto 'considerando', le diciture non devono creare malintesi circa la qualità del prodotto; requisito che si ricava con pari chiarezza dall'art. 43, n. 1, del regolamento n. 355/79.¹⁶ Nel caso in cui si indichi che un vino proviene da un'azienda viticola la quale porta il nome di un particolare «château» o «domaine», ciò implica chiaramente che il processo produttivo si è

14 — V. supra, paragrafo 8.

15 — V. paragrafo 9.

16 — V. supra, paragrafo 11.

svolto sotto il controllo di un singolo produttore, il quale cura il mantenimento della qualità e della fama del suo prodotto. Gli Stati membri sono di conseguenza autorizzati a rinnovare il permesso di far uso di simili espressioni tradizionali, purché i riferimenti suggeriti non siano fuorvianti.

28. Una simile interpretazione dello scopo dell'art. 5, n. 1, del regolamento n. 997/81 trova conferma nel ventisettesimo 'considerando' del regolamento,¹⁷ il quale afferma che:

«(...) l'indicazione che un vino è stato imbottigliato nell'azienda viticola in cui le uve da cui è ottenuto sono state raccolte e vinificate, o in condizioni equivalenti, esprime l'idea che tutte le fasi della produzione di detto vino si sono svolte sotto la gestione e la responsabilità di una stessa persona fisica o giuridica, sicché il vino così ottenuto gode della fiducia di una parte degli acquirenti; (...) occorre quindi precisare le diciture che possono essere utilizzate per fornire tale informazione».¹⁸

29. Vero è che il ventisettesimo 'considerando' si riferisce a diciture concernenti l'imbottigliamento del vino anziché a quelle designanti soltanto l'azienda nella quale il vino è stato prodotto. Esso pertanto fornisce la motivazione a sostegno dell'art. 17, n. 1, del regolamento, anziché dell'art. 5, n. 1. È chiaro, d'altro canto, che le due norme sono strettamente connesse e affrontano sostanzialmente il medesimo problema. Così, l'indicazione che un vino è stato imbottigliato in uno dei modi elencati nell'art. 17, n. 1, implica che non solo l'imbottigliamento, ma anche le fasi iniziali della produzione si sono svolte sotto il controllo di un'unica direzione responsabile. Ne consegue che non si dovrebbe consentire a un produttore l'uso di un'espressione quale «mis en bouteille au château» [imbottigliato presso il maniero], salvoché tale controllo unificato non possa essere garantito durante tutta la vinificazione. Secondo il dettato dell'art. 17, n. 1, l'espressione «mis en bouteille au château» può essere usata nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 5, oltre a quelle concernenti l'imbottigliamento; ne discende evidentemente che anche l'art. 5 va interpretato alla luce dello scopo illustrato nel ventisettesimo 'considerando'.

30. Di conseguenza, per quanto riguarda le fasi produttive precedenti l'imbottigliamento, l'uso delle diciture «château» e «domaine» va subordinato a condizioni analoghe a quelle applicabili nel caso delle espressioni menzionate nell'art. 17, n. 1. Certo, le espressioni «château» e «domaine» (e quindi «mis en bouteille au château» e «mis en bouteille au domaine») possono essere assoggettate a requisiti più severi rispetto alle altre espressioni menzionate nell'art. 17, n. 1, lett. b), vale a dire «mis en bouteille à la propriété» [imbottigliato presso

17 — Omissis.

18 — Omissis.

la proprietà], «mise d'origine» [imbottigliato all'origine] e «mis en bouteille par les producteurs réunis» [imbottigliato dai produttori riuniti]. C'è un aspetto, in particolare, in relazione al quale è evidente che i requisiti per l'applicazione dell'art. 5, n. 1, devono essere più severi. Come abbiamo visto, gli artt. 5, n. 1, e 17, n. 1, del regolamento n. 997/81, integrano l'art. 12, n. 2 [rispettivamente, lett. m) e q)], del regolamento n. 355/79.¹⁹ L'art. 12, n. 2, lett. m), si applica, secondo il suo disposto, a due tipi di nomi: quelli che designano un'«azienda viticola» e quelli che designano un'«associazione di aziende viticole» in cui è stato prodotto il vino di cui trattasi. D'altro canto, l'art. 12, n. 2, lett. q), si applica, secondo il suo disposto, a tre tipi di ipotesi: e cioè, vini imbottigliati «nell'azienda viticola»; vini imbottigliati «da parte di un'associazione di aziende viticole»; e vini imbottigliati in un'impresa, collegata all'associazione di aziende viticole nelle quali sono state raccolte le uve.²⁰

31. Come ho già suggerito, l'art. 5, n. 1, del regolamento n. 997/81 può essere interpretato nel senso che esso consente l'uso delle diciture «château» e «domaine» non solo nell'ipotesi di un vino prodotto da una singola azienda viticola, ma anche nell'ipotesi di un vino prodotto da un'associazione di aziende viticole. Abbiamo visto che una simile interpretazione trova sostegno sia nel dettato dell'art. 12, n. 2, lett. m), del regolamento n. 355/79, integrato dall'art. 5, n. 1, sia nel disposto dell'art. 5, nn. 2 e 3.²¹ Di contro, però, parrebbe che l'art. 5, n. 1, non sia

applicabile ad ipotesi in cui il vino sia prodotto non dall'associazione di aziende viticole in cui vengono raccolte le uve bensì da un'impresa distinta, alla quale le aziende viticole sono collegate; ciò in quanto né l'art. 12, n. 2, lett. m), del regolamento n. 355/79, né le altre norme di cui all'art. 5 del regolamento n. 997/81 prevedono una possibilità del genere. Pertanto mi sembra che, nel caso in cui un vino sia prodotto da uve raccolte presso un'associazione di aziende viticole, un requisito minimo per l'applicazione dell'art. 5, n. 1, sia che il vino venga prodotto nei locali dell'associazione o almeno in condizioni che forniscano garanzie equivalenti. Tali garanzie sussisterebbero qualora la vinificazione avvenga sotto l'effettiva direzione, lo stretto e permanente controllo e l'esclusiva responsabilità della cooperativa: v. sentenza nella causa Goldenes Rheinhessen/Land Rheinland-Pfalz.²²

32. Concludo affermando che, affinché la dicitura «château» possa essere usata per designare un vino prodotto da un'associazione di aziende viticole, devono essere soddisfatte tre condizioni. La prima è che le uve dalle quali si ottiene il vino devono essere raccolte esclusivamente nelle aziende viticole appartenenti alla tenuta indicata. La seconda è che la vinificazione deve avvenire nei locali dell'associazione o in condizioni equivalenti. La terza è che la vinificazione deve svolgersi sotto il controllo di un'unica direzione responsabile, ad esempio il consiglio d'amministrazione di una cooperativa. Se tali condizioni sono rispettate, mi sembra che la dicitura «château» possa essere utilizzata anche nel caso in cui i fondi della tenuta siano stati

19 — V. supra, paragrafi 8-10.

20 — Occorre ricordare che in quest'ultima ipotesi l'impresa dev'essere inoltre situata «nella regione determinata indicata o nelle sue immediate vicinanze» e deve avere effettuato la vinificazione utilizzando le uve di cui trattasi.

21 — V. supra, paragrafo 24.

22 — Sentenza 18 ottobre 1988, causa 311/87, Racc. pag. 6295, punto 15.

sottoposti a frazionamento e appartengano adesso ai singoli soci dell'associazione.

compito dell'ordinamento nazionale stabilire tutti i requisiti che possano ritenersi necessari in relazione a tali fasi iniziali.

33. Vorrei aggiungere che le fasi della vinificazione che devono essere sotto il controllo di un'unica direzione responsabile sono tutte quelle a partire dalla fase della spremitura delle uve. Dal punto di vista del controllo qualitativo, sarebbe ovviamente consigliabile che anche le fasi produttive iniziali fossero sotto il controllo di un'autorità responsabile. Tuttavia, il preambolo al regolamento (CEE) del Consiglio n. 3886/89,²³ il quale modificava, alla luce della sentenza nella causa *Goldenes Rheinhessen*, la disposizione attualmente in vigore corrispondente all'art. 12, n. 2, lett. q), del regolamento n. 355/79,²⁴ fa riferimento solo alla condizione che «le varie fasi della produzione si siano svolte, *almeno a partire dalla spremitura delle uve*, sotto il controllo del produttore» (il corsivo è mio). Ne deriva pertanto che le «fasi della produzione» richiamate nel ventisettesimo 'considerando' del regolamento n. 997/81 non vanno interpretate come comprendenti fasi iniziali quali la selezione, la coltivazione e la raccolta delle uve.²⁵ Secondo il mio parere, un tale requisito non può neppure essere ricavato, quale questione di diritto comunitario, da nessun'altra fonte, in particolare non dal sesto 'considerando' del regolamento,²⁶ né dal dettato dell'art. 12, n. 2, lett. m), del regolamento n. 355/79.²⁷ Di conseguenza, è

34. Con la sua seconda questione, la Cour de cassation chiede se per l'applicazione dell'art. 5, n. 1, sia rilevante la circostanza che i produttori interessati sono soci di una cooperativa, la quale comprende anche fra i suoi soci alcuni viticoltori i quali coltivano vigne non appartenenti alla tenuta del maniero.

35. In un'ipotesi del genere esiste chiaramente il rischio che il vino prodotto da uve raccolte nella tenuta del maniero possa essere miscelato con vino ottenuto da altre uve. Se ciò dovesse avvenire, il consumatore del vino verrebbe evidentemente indotto in errore, poiché il fatto di denominare il vino (ad esempio) «Château de Calce» non garantirebbe più che quest'ultimo sia stato ottenuto da uve raccolte da fondi della tenuta del maniero. Il rischio sarà comunque scongiurato se verranno adottati procedimenti affidabili per assicurare la vinificazione separata di uve raccolte dai fondi del maniero. Se tale condizione ulteriore venga soddisfatta, non riesco a vedere ostacoli al fatto che si continui ad utilizzare la denominazione «Château de Calce» per designare un vino ottenuto dalle uve adatte; ciò in quanto l'uso della denominazione non ingenererà confusione in merito alla natura, all'origine e alla composizione del prodotto, purché tale vino sia ottenuto separatamente da qualunque altro vino elaborato negli stessi locali; in tal modo saranno soddisfatti i requisiti di cui all'art. 43, n. 1, del regolamento n. 355/79.

23 — V. supra, nota 2.

24 — E cioè l'art. 11, n. 2, lett. q), del regolamento n. 2392/89: v. supra, nota 7.

25 — Un discorso analogo vale per il ventottesimo 'considerando' del regolamento n. 3201/90. La questione se la condizione valga anche per le fasi della raccolta e della coltivazione delle uve è analizzata dall'avvocato generale Mischo nel paragrafo 19 delle sue conclusioni nella causa *Goldenes Rheinhessen* (v. supra, nota 22).

26 — V. supra, paragrafo 26.

27 — V. supra, paragrafo 8.

Conclusionone

36. Di conseguenza ritengo che le questioni sollevate dalla Cour de cassation vadano risolte nel modo seguente:

- «1) L'art. 5, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione n. 997/81 [o, secondo il caso, l'art. 6, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione n. 3201/90] va interpretato nel senso che, nel caso in cui un certo numero di viticoltori raccolga uve in fondi appartenenti originariamente alla tenuta di un maniero, successivamente sottoposto a frazionamento, e i viticoltori abbiano costituito una società cooperativa allo scopo di effettuare la vinificazione delle uve, la dicitura "château" può essere utilizzata per designare il vino, a condizione che:
- a) il vino sia ottenuto esclusivamente da uve raccolte in fondi appartenenti in origine alla tenuta del maniero,
 - b) la vinificazione avvenga nei locali della cooperativa o in condizioni equivalenti, e
 - c) tutte le fasi produttive, a partire almeno da quella di spremitura delle uve, si svolgano sotto la sorveglianza e il controllo di un'unica autorità responsabile.
- 2) Tuttavia, se nei medesimi locali si produce anche vino a partire da uve raccolte in fondi i quali non appartenevano alla tenuta del maniero, è necessario che vengano adottati procedimenti i quali garantiscano che la vinificazione di tali uve sia effettuata separatamente da quella delle uve raccolte nella tenuta, e che il vino designato come proveniente dal maniero non venga miscelato con altro vino».